Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 67° — Roma - Venerdì, 31 dicembre 1926 - V Annuale — Numero 301

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I Signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1927, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

L'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2470.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1926, n. 2164.
Disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini non prodotti a scopo di vendita e per la produzione di autovaccini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento per la fabbricazione e la vendita dei vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini, approvato con il R. decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732;

Considerata la urgente ed assoluta necessità di disciplinare l'impiego nell'uomo, a scopo diagnostico e curativo, dei vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini, la cui fabbricazione non sia ancora stata autorizzata a sensi di legge;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impiego nell'uomo dei prodotti terapeutici od immunizzanti, contemplati dall'art. 132 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dall'art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, anche se non preparati a scopo di vendita, e che non siano autorizzati a norma del citato art. 132, è consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano o non universitari, ed in pubblici ambulatori autorizzati dal Prefetto, sotto la responsabilità del dirigente l'istituto, il reparto o l'ambulatorio nel quale avviene l'impiego stesso.

Dell'impiego il nominato dirigente deve conservare esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dell'Amministrazione o dell'Ente, dal quale l'istituto, il reparto o l'ambulatorio dipendono.

Nel caso dell'impiego dei prodotti sopraindicati nei pubblici ambulatori autorizzati, la notizia scritta dell'impiego stesso, con le opportune indicazioni circa le persone trattate, deve essere data anche all'ufficiale sanitario comunale, e da questo al medico provinciale.

Art. 2.

Il Prefetto può, in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti, di cui all'articolo precedente, in base a rapporto del medico provinciale.

Del divieto viene dal Prefetto data comunicazione al capo dell'Amministrazione interessata, a mezzo del sindaco, ed al Ministero dell'interno.

Art. 3.

La preparazione degli « autovaccini » deve effettuarsi esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica provinciali, comunali ed altri, che abbiano ottenuta l'autorizzazione del Ministero dell'interno a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio, e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato.

Art. 4.

Ai contravventori si applicano le disposizioni di cui all'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 5.

Il Ministero dell'interno pubblica annualmente l'elenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma dell'art. 132 del testo unico delle leggi sanitarie, e dell'articolo 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Di ogni nuova autorizzazione è dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 147. — COOP.

Numero di pubblicazione 2471.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2185.

Ordinamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il regolamento, approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1145, per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per gli affari delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 7 del regolamento, approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1145, per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie, è modificato nel senso che la convocazione dei Consigli di disciplina, nei casi contemplati dall'articolo medesimo, sarà fatta presso il Comando del Corpo d'armata territoriale di Roma, anzichè presso quello della divisione militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 164. — COOP

Numero di pubblicazione 2472.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1926, n. 2186.

Proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente necessità di prorogare il termine per la presentazione di domande per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici e per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per domandare la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del capoverso dell'art. 65 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è prorogato fino al 30 aprile 1927. Le Commissioni di cui all'art. 68 del regolamento anzidetto provvederanno intanto sulle domande già presentate.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 165. — COOP

Numero di pubblicazione 2473.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2187.

Sospensione dell'applicazione dell'art. 38 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, circa le pensioni dei ferrovieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229;
Visto il regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di togliere temporaneamente limitazioni alla facoltà di collocare a riposo agenti ferroviari;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli esercizi 1926-1927 e 1927-1928 è sospesa l'applicazione dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 166. — COOP

Numero di pubblicazione 2474.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2189.

Modificazioni ai ruoli del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, contenente provvedimenti sull'attuazione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterno del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno di cui alla tabella numero 40 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sono modificati nel modo seguente:

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
3°	Governatore di Roma	1
4°	Vice-governatori di Roma	2
4°	Segretario generale del Governatorato di Roma	1
3°	Capo della polizia	1
3°	Prefetti di 1ª classe	30
4°	Prefetti di 2ª classe	70
5°	Vice-prefetti di 1ª classe	90
6°	Vice-prefetti di 2ª classe	105
7°	Consiglieri di 1ª classe	175
8°	Consiglieri di 2ª classe	221
9°	Primi segretari	168
10°	Segretari	320
11°	Vice-segretari	

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria	5
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	90
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	80
9°	Primi ragionieri	232
10°	Ragionieri	268
11°	Vice-ragionieri	

Gruppo C.

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	71
10°	Primi archivisti	153
11°	Archivisti	208
12°	Applicati	410
13°	Alunni d'ordine	101

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Primi commessi	14
Commessi e uscieri capi	250
Uscieri	200
Inservienti	146

Art. 2.

Il personale che, per effetto dell'attuazione del presente decreto, risultasse in eccedenza dei posti stabiliti per ciascun grado, rimarrà in soprannumero nel grado attualmente rivestito, salvo riassorbimento a mano a mano che si verificheranno vacanze nei posti di ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 16 dicembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 168. — COOP

Numero di pubblicazione 2475.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2190.

Proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 67, concernente proroga al 1° gennaio 1927 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare al 1° gennaio 1928 l'applicazione delle tasse sulle merci, sui carri ferroviari e sui passeggeri di ogni classe nel porto di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione delle tasse sulle merci e sui passeggeri senza limitazione di qualsiasi classe, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e della tassa carri ferroviari, di cui all'art. 4 lettera *c*) del R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, avrà effetto, per il porto di Napoli, dal 1° gennaio 1928, anzichè dal 1° gennaio 1927.

Il presente decreto che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 169. — COOP.

Numero di pubblicazione 2476.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1926, n. 2191.
Ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 3279; 30 dicembre 1923, n. 3273;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare alcuni rimaneggiamenti di tasse sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'accordo con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Tassa sulle concessioni governative.

Art. 1.

I numeri 19, 22, 23 lettera *d*), 26, 30, 87 e 88 della tabella *A* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, sono sostituiti con i seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
19	*a*) Licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. per la fabbricazione, per la raccolta, a fine di commercio ed industria, per lo smercio od esposizione in vendita delle armi in genere escluse quelle da guerra, ai sensi dell'articolo 30, primo comma, del testo unico delle leggi sulla P. S. 6 novembre 1926, n. 1848 . . .	500	ordinario	
	Vidimazione annuale della detta licenza	100	id.	
	b) Licenza per l'importazione delle dette armi:			
	per ogni arme	5	id.	Col massimo di L. 500.
	c) Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio, a' sensi dell'art. 36, 2° comma, della citata legge . .	100	id.	
	Vidimazione annuale della licenza.	20	marche	
22	*a*) Licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. per dare in luoghi pubblici diversi dai teatri, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, accademie, spettacoli, corse di cavalli, audizioni, radioaudizioni ed altri simili trattenimenti indicati nell'art. 67 della citata legge di P. S.:			Queste disposizioni sono applicabili anche ai cinematografi. Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore ad una lira a persona, la tassa è ridotta al quinto e non è mai minore di L. 20. Sono esclusi i balli e trattenimenti indicati nel n. 23 della tariffa allegata alla legge sulle concessioni governative.
	nei comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti	50	id.	
	superiore a 10.000 abitanti e non a 50.000	100	ordinario	
	superiore a 50.000 abitanti . .	200	id.	
	b) Licenza rilasciata dall'Autorità Circondariale di P. S. per aprire circoli o scuole da ballo ai sensi dell'art. 67 primo comma della citata legge di P. S. . .	1,000	id.	
	Vidimazione annuale della licenza.	300	id.	
	c) Licenza dell'Autorità locale di P. S., per dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità ovvero dare au-			Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore ad una lira a persona, la tassa è ridotta al quinto e non è mai minore di lire 10.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
	dizioni all'aperto, ai sensi dell'art. 68 della citata legge di P. S.:			
	nei comuni aventi una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti	25	marche	
	superiore a 10,000 abitanti e non a 50,000	50	id.	
	superiore a 50,000	100	id.	
23	d) Alberghi, locande, pensioni di categoria inferiore alla 2a o non classificati, sale esclusivamente destinate al ballo e circoli:			
	per un periodo di un mese. .	100	ordinario	
	per un periodo di 15 giorni .	50	con marche	
	per un periodo inferiore ai 15 giorni: per ogni giorno. . . .	20	id.	
	e) Caffè, ristoranti, trattorie, bars, osterie e simili pubblici esercizi iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 3000:			
	per un periodo di un mese. .	100	ordinario	
	per un periodo di 15 giorni .	50	con marche	
	per un periodo inferiore ai 15 giorni. per ogni giorno. . . .	20	id.	
	f) Caffè, ristoranti, trattorie, bars, osterie e simili pubblici esercizi iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto non superiore a lire 3000:			
	per un periodo di un mese. .	35	marche	
	per un periodo di 15 giorni. .	20	id.	
	per un periodo inferiore ai 15 giorni: per ogni giorno. . . .	2	id.	
26	Autorizzazione speciale del Prefetto ad esercitare vendita al minuto di bevande ultraalcooliche, di cui all'art. 87, primo comma, della citata legge di P. S.:			Per la classificazione degli esercizi si tiene conto di quanto al riguardo dispone l'art. 7 della legge 30 dicembre 1923, n. 3274, sulle tasse sui conti dei ristoranti e caffè.
	a) per esercizi di 1a classe. .	1,500	ordinario	
	b) per esercizi di 2a classe. .	1,000	id.	
	c) per esercizi di 3a classe. .	500	id.	
	d) per esercizi di 4a e 5a classe	200	id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
	Rinnovazione annuale delle dette licenze:			Il mancato pagamento totale o parziale della tassa produce gli stessi effetti della omessa rinnovazione.
	di che alla lettera a) . . .	1,000	ordinario	
	di che alla lettera b) . . .	750	id.	
	di che alla lettera c) . . .	300	id.	
	di che alla lettera d) . . .	150	id.	
26 bis	Autorizzazione del Prefetto o licenza della Autorità di P. S. per spacci alcoolici ad alta o bassa gradazione presso enti collettivi o circoli privati, prevista dalla legge di P. S.	300	id.	
	Rinnovazione annuale	150	id.	
30	Decreto del Prefetto ad istituti privati per provvedere alla vigilanza o alla custodia di proprietà mobiliare ed immobiliare, ai sensi dell'articolo 135 della citata legge di P. S.	500	id.	
87	Concessione governativa del brevetto di pilota civile: di aeroplano o di idrovolante:			
	a) di 3° grado o per pilota di velivolo per trasporti pubblici .	24	con marche	
	b) di 1° e di 2° grado. . . .	12	id.	
87 bis	Concessione governativa del brevetto di ufficiale di rotta . . .	30	id.	
87 ter	Concessione governativa del brevetto:			
	1) Per dirigibile:			
	a) per pilota di dirigibile di 3a classe	24	id.	
	b) per pilota di dirigibile di 2a classe	36	id.	
	c) per pilota di dirigibile di 1a classe	48	id.	
	2) Per aerostato	12	id.	
88	Concessione governativa della licenza d'esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e aerostato e per ufficiale di rotta. . .	35	id.	

Art. 2.

Tutti gli esercizi pubblici contemplati dal n. 3 della tabella *C* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative, sono tenuti a pagare in modo ordinario per l'anno 1927 ed entro un mese dall'andata in vigore del presente Regio decreto agli uffici del registro una tassa di concessione governativa nella seguente misura:

per gli esercizi di 1ª classe . . . . L. 500
per gli esercizi di 2ª classe . . . . » 250
per gli esercizi di 3ª classe . . . . » 150
per gli esercizi di 4ª e 5ª classe . . . » 50

Per la classificazione degli esercizi si tiene conto dei criteri suggeriti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3274, sulle tasse sui conti dei ristoranti e caffè.

La detta tassa è dovuta indipendentemente dall'altra, che gli stessi esercizi debbono ai Comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato *O*), e disposizioni successive.

Il mancato pagamento totale o parziale della tassa produce gli stessi effetti dell'omessa rinnovazione annuale.

Art. 3.

La tassa sulle concessioni governative stabilita dal n. 35 della suindicata tabella *A* per il rilascio e rinnovazione dei passaporti per l'estero è aumentata da L. 30 a L. 60.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le licenze, le dichiarazioni rilasciate ed emesse in dipendenza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza più volte richiamato e non contemplate negli articoli che precedono, sono soggette alle tasse designate nella seguente tabella:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
34.2	Licenza rilasciata dal Ministero dell'Interno, o per sua delega dal Prefetto, per raccolta o detenzione di armi da guerra o loro parti, munizioni relative e simili, di cui all'art. 27, primo comma, del testo unico della citata legge sulla pubblica sicurezza	100	ordinario	
	Vidimazione annuale della licenza.	10	marche	
34.3	Licenza rilasciata dal Ministero dell'Interno per la fabbricazione delle armi predette e di parti di esse, di munizioni e simili, di cui all'art. 27, secondo comma, della citata legge di P. S. . .	200	ordinario	
	Vidimazione annuale della licenza.	50	marche	
34.4	Licenza per l'importazione delle armi predette e oggetti similari per ogni arma o oggetto similare	5	ordinario	Col massimo di L. 500.
34.5	Licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della detta legge di P. S. .	200	id.	
	Vidimazione annuale della licenza.	20	marche	
34.6	Licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. per andare in giro con un campionario di armi, a' sensi dell'art. 35, primo comma, della citata legge di P. S. . .	20	id.	
	Vidimazione annuale della licenza.	10	id.	
34.7	Licenza rilasciata dal Ministero dell'Interno, o per sua delega dal prefetto, per fabbricazione, tenuta in deposito, vendita dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell'impiego, a' sensi dello art. 45, primo comma, della citata legge di P. S.:	100	ordinario	
	a) Vidimazione annuale della licenza	25	marche	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
	b) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo	10	marche	
34.8	Licenza per fabbricazione di polveri nitrocellulosa o nitroglicerina, ai sensi dello art. 45, secondo comma, della citata legge di P. S.	100	ordinario	
	Vidimazione annuale della licenza.	25	marche	
34.9	Licenza del Prefetto per fabbricazione, tenuta in deposito, vendita di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri precedenti, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, a' sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge di P. S.	100	ordinario	
	Vidimazione annuale della licenza.	10	marche	
	Licenza per trasporto del detto materiale esplodente.	10	id.	
34.10	Licenza del Prefetto per deposito o vendita di polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, della citata legge di P. S.	100	ordinario	
	Vidimazione annuale della licenza.	10	marche	
	Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo	10	id.	
34.11	Licenza del Prefetto per il deposito dei prodotti e materie indicati nell'art. 49 della legge di P. S.	50	id.	
	Vidimazione annuale della licenza.	15	id.	
	Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo	10	id.	
34.12	Licenza dell'Autorità locale di P. S. per spari di armi da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme o in generale fare esplosioni o accensioni pericolose ed incomode negli abitati e nelle loro vicinanze e contro o lungo le vie pubbliche, ai sensi dell'art. 56 della legge di P. S., primo comma	100	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
34.13	Licenza del Prefetto per impianto di ascensori per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone, ai sensi dell'art. 59 della citata legge di P. S.	800	ordinario	
	Licenza per l'esercizio annuale dei detti ascensori	100	id.	
34.14	Licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. per l'esercizio di scommesse in occasione di corse, regate, giuochi di pallone e simili, di che all'art. 86 della citata legge di P. S.	1,000	id.	
34.15	Licenze temporanee di pubblici esercizi rilasciate dalla Autorità Circondariale di P. S. nelle stazioni climatiche e balnearie nel periodo della stagione, ai sensi dell'art. 101, terzo comma, della citata legge di P. S.	500	id.	
34.16	Licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o altra di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, figure e disegni, a' sensi dell'articolo 111 della citata legge di pubblica sicurezza	100	id.	
	Vidimazione annuale della licenza.	50	marche	
34.17	Licenza dell'Autorità locale di P. S. per affissione o distribuzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di stampati o manoscritti, ai sensi dell'art. 114, primo comma, della citata legge sulla P. S.	10	id.	
	Licenza per le iscrizioni lapidarie, a' sensi dell'art. 114, secondo comma, della citata legge	50	id.	Sono escluse le iscrizioni apposte sui monumenti e sulle lapidi funerarie.
34.18	Licenza per l'esercizio della professione di interprete, corriere e portatore alpino, di cui all'articolo 124 della citata legge di pubblica sicurezza	25	id.	
	Vidimazione annuale della licenza.	12	id.	
34.19	Ricevimento della dichiarazione all'Autorità di P. S. di esercizio del commercio di cose antiche			

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
	aventi valore storico od artistico, ai sensi dell'art. 127 della citata legge di P. S.	1,000	ordinario	
	Vidimazione annuale	100	id.	
34.20	Ricevimento della stessa dichiarazione per esercizio del commercio di cose usate ai sensi dell'articolo 127 della citata legge di pubblica sicurezza	100	id.	
	Vidimazione annuale	25	marche	
34.21	Autorizzazione del Prefetto a consociazione di proprietari per la vigilanza delle proprietà dei consociati, ai sensi dell'art. 134, secondo comma, della citata legge di P. S.	500	ordinario	
34.22	Licenza del Prefetto ad Enti o privati per l'esercizio di investigazioni o ricerche, ovvero per la raccolta di informazioni private, ai sensi dell'art. 135 della legge citata sulla P. S.	3,000	id.	
	Vidimazione annuale	1,000	id.	
34.23	Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'Autorità di P. S. giusta l'art. 195 della citata legge sulla P. S.:			Con separato provvedimento saranno impartite le norme per il pagamento delle tasse controindicate che sono applicabili anche ai locali ora esistenti.
	nei Comuni con popolazione inferiore ai 50,000 abitanti . . .	5,000	id.	
	id. id. dai 50,000 ai 100,000 abitanti	10,000	id.	
	id. id. dai 100,000 ai 200,000 abitanti	15,000	id.	
	id. id. dai 200,000 abitanti in su	20,000	id.	

Tassa sugli scambi.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa di bollo, di che all'art. 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, gli scambi di libri stampati e di musica stampata o litografata.

Art. 6.

Per i prodotti di seta artificiale esportati all'estero si farà luogo alla restituzione della tassa di scambio pagata sull'importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti esportati.

La tassa di scambio da restituire si computerà in ragione di L. 1 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti esportati.

Con decreto del Ministro per le finanze, in base al valore medio della cellulosa importata nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti e tenuto conto del quantitativo medio di cellulosa occorso per la fabbricazione dei prodotti stessi, sarà determinata semestralmente la quota di tassa di scambio da restituirsi per ogni chilogrammo di prodotti di seta artificiale esportati.

Alla restituzione della tassa di scambio, a norma del presente articolo, provvederanno le Intendenze di finanza sulla scorta dei dati risultanti dalle bollette di esportazione da prodursi dagli interessati, insieme a regolare istanza, nel termine di sei mesi dalla eseguita esportazione.

Disposizioni generali.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale andrà in vigore col giorno 1° gennaio 1927, ed a coordinare in testo unico le presenti disposizioni con quelle della più volte citata legge tributaria sulle concessioni governative.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 181. — COOP

Numero di pubblicazione 2477.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 2139.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Manduria.

N. 2139. R. decreto 27 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Manduria viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità, che ne devolverà le rendite per gli orfani poveri del Comune stesso, preferendo quelli privi di entrambi i genitori.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926.

Numero di pubblicazione 2478.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 2144.

Elevazione a Consolato generale di prima classe del Regio consolato di prima categoria a Danzica.

N. 2144. R. decreto 4 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di prima categoria con rango di prima classe a Danzica viene elevato a Consolato generale di prima classe, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926.

Numero di pubblicazione 2479.

REGIO DECRETO 21 novembre 1926, n. 2145.

Istituzione di un Regio vice consolato nella residenza di Novorossisk.

N. 2145. R. decreto 21 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, viene istituto un Regio vice consolato nella residenza di Novorossisk alla dipendenza del Regio consolato generale in Odessa, a decorrere dalla data del decreto stesso, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare fissato in L. 20,000 e la quota massima da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 15,000 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926.

Numero di pubblicazione 2480.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2156.

Erezione in ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Avellino.

N. 2156. R. decreto 25 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede nel comune di Avellino, viene riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1926.

Numero di pubblicazione 2481.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2171.

Accettazione da parte dello Stato di una raccolta di tempere, pastelli, dipinti ad olio, schizzi e disegni donata alla Regia pinacoteca di Bologna.

N. 2171. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione fatta allo Stato e per esso alla Regia pinacoteca di Bologna, con atto 27 maggio 1926, dai signori fratelli ingegneri Giuseppe e Pietro Muzzi e dalla signora Laura Muzzi in Franchini di una raccolta di tempere, pastelli, dipinti ad olio, schizzi e disegni del defunto cav. prof. Antonio Muzzi, autorizzandosene l'immissione nella Regia pinacoteca di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1926.

Numero di pubblicazione 2482.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2188.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio pareggiato « G. Carducci », in Nola.

N. 2188. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del ginnasio pareggiato « G. Carducci », in Nola, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1926.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1926.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggetti a rilascio di una speciale licenza da parte della Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, gli enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso e al minuto o già esercitano questo commercio, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località o sotto la forma ambulante o girovaga.

Art. 2.

Il rilascio della licenza è subordinato alla prestazione di una cauzione di L. 500 per gli enti privati o le persone che intendono iniziare il commercio di cui è cenno e di una cauzione di L. 500 fino a L. 5000 per gli enti privati o le persone che già esercitano tale commercio. Nel secondo caso l'ammontare della cauzione è così stabilito in rapporto ai redditi di ricchezza mobile di cui essi sono in possesso per l'esercizio del commercio da sottoporre alla licenza:

In L. 500 per i redditi annui di ricchezza mobile non superiori a L. 5000;
In L. 15 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di reddito di ricchezza mobile per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre 5000 lire fino a L. 10,000;
In L. 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di reddito di ricchezza mobile per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre 10,000 lire fino a L. 20,000;
In L. 5000 per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre 20,000 lire.

Art. 3.

Quando la cauzione sia versata, anzichè in contanti, in titoli del prestito del Littorio, questi debbono essere costituiti di cartelle del prestito del Littorio al portatore.

Fino a quando non siano disponibili i titoli definitivi del prestito del Littorio, sono ammessi come cauzione i certificati provvisori di sottoscrizione al prestito medesimo, direttamente effettuata dal prestatore della cauzione.

I detti certificati dovranno essere convertiti, a suo tempo, in titoli al portatore, sopra semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, prima di rilasciare la licenza di esercizio controllerà le sufficienza della cauzione prestata, in relazione a quanto è disposto nell'art. 2 del presente decreto e ne ordinerà l'eventuale integrazione.

Art. 5.

Le cauzioni verranno depositate presso l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e cioè per la provincia di Roma presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e per le altre Provincie presso le Intendenze di finanza.

Nei luoghi in cui non risiedono uffici di Intendenza di finanza, le cauzioni possono essere versate per il tramite degli uffici postali.

Art. 6.

La restituzione della cauzione non può effettuarsi che in base ad ordinanza del podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 3, del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e con il visto di esecutorietà del Prefetto della Provincia.

Art. 7.

L'incameramento di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sarà disposto con decreto del Prefetto, su proposta del podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del suddetto Regio decreto-legge.

Art. 8.

L'importo della cauzione incamerata, sarà devoluto per due terzi allo Stato e per un terzo al Comune ove è stato disposto l'incameramento.

Il Comune, sulla parte della cauzione incamerata ad esso devoluta, potrà stabilire dei premi per gli agenti scopritori.

Art. 9.

Il termine utile per il versamento delle cauzioni di cui all'art. 2 del presente decreto, scade col 31 gennaio 1927.

Art. 10.

Contro il diniego della licenza, l'interessato potrà ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa competente nel termine di 15 giorni dalla data della notificazione.

Art. 11.

Contro i provvedimenti per il ritiro della licenza, non è ammesso il ricorso ed è anche definitivo l'incameramento della cauzione disposto nelle forme e nei modi indicati nell'articolo 7 del presente decreto.

Art. 12.

Per i pareri che la Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, è chiamata a dare sugli esercizi misti di produzione e di vendita, per stabilire se in essi prevalga il carattere produttivo ovvero quello commerciale, essa dovrà aggregarsi persona designata dalla Unione industriale fascista che opera nella Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1926 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1926.
Autorizzazione dell'apertura di filiali della Banca del Sud.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura di una sede della Banca del Sud in Catania, e di due succursali del medesimo Istituto, l'una in Lecce e l'altra in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1926 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1926.
Trasporti di masserizie caricate in furgoni degli ufficiali e rispettive famiglie.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie del Regno, approvato con R. decreto 1° luglio 1911;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Le masserizie, caricate in furgoni, degli ufficiali e rispettive famiglie, sono trasportate, nei casi previsti dai comma *a*) e *b*) del paragrafo 82 del « Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie del Regno », in base ai prezzi della tariffa ordinaria con la riduzione del 25 per cento.
Nessuna riduzione è accordata per il trasporto a vuoto del furgone.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1926.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1926.
Saggi d'interesse da corrispondere sulle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti per l'anno 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 29 novembre 1926;
Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 8 dicembre 1926;

Determina:

L'interesse da corrispondere durante l'anno 1927 sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

1° *Interessi passivi*:

a) nella misura del 3 per cento netto, in ragione d'anno, pei residui depositi di premi di riassoldamento e surrogazione nell'esercito e nell'armata;
b) nella misura del 2,80 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;
c) nella misura del 2,50 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;
d) nella misura del 2,40 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di cauzione dei contabili, affittuari, appaltatori e simili;
e) nella misura del 2 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

2° *Interessi attivi*:

a) nella misura del 6 per cento, in ragione d'anno, tanto pei nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi;
b) nella misura del 5 per cento, in ragione d'anno, sui mutui di favore, concessi a Comuni, Provincie e Consorzi, nei quali lo Stato assume a suo carico una quota fissa d'interesse, ferma restando tale quota;
c) nella misura del 4 per cento, in ragione d'anno, su tutti gli altri mutui a condizione di favore, tranne che pei mutui suppletivi a quelli già concessi in base al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2799, per i quali la misura dell'onere a carico dell'ente mutuatario è uguale a quella del mutuo principale.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1926 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1926.
Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, adottate dalla « Società cattolica di assicurazione » con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1924, 13 febbraio 1925, 19 settembre 1925, 28 gennaio 1926, 2 marzo 1926, 20 marzo 1926, e 8 novembre 1926, con i quali la « Società cattolica di assicurazione » anonima cooperativa, con sede in Verona, venne autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana e vennero approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;
Vista la domanda presentata dalla Cooperativa predetta per ottenere la approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe per altri contratti di assicurazione sulla vita umana;
Viste le basi tecniche e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;
Viste le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate secondo gli esemplari debitamente autenticati le seguenti tariffe dei premi lordi e le relative condizioni di polizza adottate dalla « Società cattolica di assicu-

razioni » anonima cooperativa a capitale illimitato, con sede in Verona:

Tariffa « Categoria C » per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento avvenga, e di una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate a decorrere da un termine prestabilito, verso un premio annuo costante dovuto in vita dell'assicurato e non oltre il termine predetto;

Tariffa « Categoria G » per l'assicurazione di un capitale in caso di morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga, di un capitale dovuto sia in caso di vita che di morte, ad un termine prestabilito, nonchè a ciascuno dei quattro successivi anniversari di polizza e di una rendita pagabile in caso di premorienza alle varie scadenze annuali del contratto successive al decesso, e precedenti il termine suddetto, verso il corrispettivo di un premio annuo dovuto in vita all'assicurato e non oltre il predetto termine prestabilito.

Roma, addì 16 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1926.

Saggi d'interesse da corrispondere sulle somme depositate presso le Casse postali di risparmio per l'anno 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e sugl'Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, numero 1378, col quale fu autorizzata l'istituzione dei libretti al portatore pei depositi al risparmio delle Casse postali;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, che fissa, a partire dal 1° settembre 1923, il saggio d'interesse da corrispondere sui depositi provenienti dall'estero;

Veduta la deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, presa nell'adunanza del 29 novembre 1926;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza, espresso nella riunione dell'8 dicembre 1926;

D'accordo col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale;

Decreta:

I saggi d'interesse da corrispondere, per l'anno 1927, sulle somme depositate presso le Casse postali di risparmio, sono fissati nei seguenti importi:

Pei depositi effettuati nel Regno e nelle Colonie:

2.76 per cento netto per quelli su libretti nominativi;
2.52 per cento netto per quelli su libretti al portatore.

Pei depositi provenienti dall'estero:

3.36 per cento netto per quelli su libretti nominativi;
3.12 per cento netto per quelli su libretti al portatore, qualora siano istituiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1926 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1926.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Alejandro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Alejandro dipendente dal Regio consolato in Cordoba, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Norme per l'applicazione della legge concernente il riordinamento del servizio di statistica.

Alle Amministrazioni statali,
Alle Amministrazioni pubbliche,
Agli Enti parastatali.

La legge 9 luglio 1926, n. 1162, ha posto i servizi di statistica alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Tale ordinamento risponde al criterio di assicurare a questo importante servizio unità di direttive e uniformità di applicazione presso tutte le Amministrazioni. Esso gli dà altresì modo di esercitare la facoltà di invigilare l'attività statistica delle varie branche delle Amministrazioni statali e parastatali e delle altre Amministrazioni pubbliche, senza incontrare le difficoltà che normalmente sorgono nella trattazione di affari affidati alla competenza di più di una Amministrazione.

In molti Paesi stranieri il servizio di statistica è organizzato a mezzo di un unico ufficio che accentra tutti i lavori, lasciandone estranee le singole Amministrazioni; ed è certo che questa è la tendenza affermatasi negli Stati moderni più progrediti.

In Italia è parso opportuno di compiere un esperimento fondato su di un criterio intermedio, lasciando alle diverse Amministrazioni il cómpito di raccogliere ed elaborare i dati statistici secondo le direttive e sotto la vigilanza dell'Istituto centrale di statistica.

Anche questa soluzione avrebbe potuto trovare una modalità di applicazione più rigorosa: quella cioè di far dipendere gerarchicamente dall'Istituto centrale di statistica anche il personale occupato nei lavori statistici presso tutti i Ministeri, così come le Sezioni di ragioneria dipendono dalla Ragioneria generale.

Ma, senza escludere che in avvenire si addivenga a tale modalità di applicazione, è parso per ora opportuno, in via di esperimento, di discostarsi il meno possibile dal precedente stato di cose, dando peraltro all'Istituto centrale di statistica e al Consiglio superiore, che ne è l'organo di vigilanza, tutti i poteri necessari.

Allo scopo di illustrare la ragione e l'importanza del provvedimento giova rilevare che il decentramento dei servizi di statistica ha presentato in Italia finora gravi inconvenienti. Innanzi tutto va enumerata l'incertezza della continuità dei servizi costituendo essi, in generale, un ramo secondario delle pubbliche Amministrazioni e rimanendo in pratica subordinati alle più urgenti esigenze di carattere ordinario o straordinario di tutti gli altri servizi delle stesse Amministrazioni. Oltre a ciò si aggiunga l'inevitabile disordine dipendente dalle stesse origini dei diversi uffici di statistica sorti all'infuori di una volontà e direttiva unica, il quale disordine si è manifestato in duplicazioni, eccessivo dispendio e talvolta anche in risultati contraddittori, ciò che rappresenta un danno assai grave in ogni caso, ma specialmente quando, come è avvenuto finora, ciascun ufficio era libero di corrispondere con Amministrazioni straniere. Nè tra gli inconvenienti deve essere perso di vista quello della mancanza di una direttiva scientifica, a cui è pure stato posto riparo dando al Consiglio superiore di statistica e al suo Presidente poteri non più soltanto consultivi, ma deliberativi e organizzando un apposito Ufficio studi.

D'altra parte, mentre col nuovo ordinamento si eliminano tutti i danni del decentramento, se ne conservano i vantaggi, tra i quali principale è quello della perfetta aderenza alla realtà su cui si compiono le rilevazioni.

Il posto conferito all'Istituto centrale di statistica nell'ordinamento dell'Amministrazione italiana è così quello che è stato dimostrato necessario dall'intendimento di raggiungere ordine, disciplina e, sopratutto, di dargli l'autorità per ottenere da ciascun ufficio l'esecuzione dei lavori necessari o vietare ad altri la prosecuzione di determinate statistiche giudicate deficienti ed inutili o comunque dirigere in modo completo ed efficace le diverse manifestazioni di attività connesse con la statistica.

Il qual posto tanto più è apparso necessario in quanto l'Istituto non ha soltanto l'incarico di presiedere ai lavori statistici svolti dalle Amministrazioni statali ma anche quello di vigilare e di esercitare un'azione direttiva su tutte le attività delle altre Amministrazioni pubbliche o parastatali o di Enti di indole diversa soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato.

In altri termini col provvedimento ricordato il Governo non ha inteso di costituire soltanto un ufficio di statistica, ma di riordinare tutti i servizi di statistica dovunque esistenti e da chiunque svolti, riconoscendo nella diretta dipendenza dell'Istituto dal Capo del Governo la condizione migliore per il raggiungimento di questo scopo.

La diretta sovraintendenza del Capo del Governo sui servizi della statistica si concreta nell'imprimere, con visione sintetica delle esigenze di Governo, un determinato indirizzo all'Istituto centrale di statistica che deve essere considerato lo strumento di realizzazione di questa sovraintendenza.

Ma si concreta altresì nel carattere dell'Istituto che ha bisogno e deve poter contare sopra autonomia finanziaria ed amministrativa per essere sottratto alla fluttuazione dei criteri intorno alla importanza ed ai fini dei lavori statistici e per esercitare efficacemente la sua azione direttiva nei confronti di tutte le Amministrazioni.

La legge 9 luglio 1926, n. 1162, contiene disposizioni esplicite a questo riguardo, perchè dopo aver dichiarato nell'articolo 1 che l'Istituto ha gestione autonoma ed è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro, stabilisce che l'Istituto cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali e dà le direttive per le indagini statistiche, alle quali Amministrazioni ed Enti debbono attenersi (art. 2).

Essa aggiunge inoltre che il parere del Consiglio superiore di statistica è obbligatorio e deve essere seguito per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati a tutte le Amministrazioni statali, Amministrazioni pubbliche ed Enti parastatali (art. 4).

Nè rimangono esclusi dalla sfera di attività dell'Istituto gli altri Enti perchè l'art. 9 dispone che sono tenuti a prestare la loro collaborazione le Amministrazioni centrali, le autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, le Corporazioni professionali ed altri Enti ed organi pubblici e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato (art. 9).

Non solo, ma la legge estende ancora i poteri dell'Istituto stabilendo che il parere del Consiglio superiore di statistica è obbligatorio e deve essere sentito anche nel caso in cui per determinati servizi di statistica siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

L'ordinamento stabilito dalla legge è dunque da considerarsi corrispondente ai criteri di assoluta indipendenza e prevalenza dell'Istituto ai fini della statistica, quali, come è stato sopra dimostrato, sono da ritenersi necessari.

All'Istituto competono quindi legislativamente i più ampi poteri i quali dovranno trovare esatta e piena applicazione nella realtà.

Nessuna iniziativa può essere presa dalle singole Amministrazioni per modificare l'ordinamento dei servizi di statistica attualmente esistenti senza l'approvazione dell'Istituto, al quale anzi spetta in modo esclusivo, secondo quanto è stato detto, la facoltà di prendere tali iniziative.

Nessun Ufficio o Ente potrà in Italia trasmettere notizie statistiche ai Governi o Uffici stranieri o ad Enti internazionali se non sotto il controllo e per il tramite dell'Istituto centrale di statistica e lo stesso obbligo viene fatto ai rappresentanti dell'Italia in seno ai Comitati o Commissioni internazionali.

L'Istituto ha bisogno per i suoi fini di contare sull'assistenza di persone specialmente competenti in ciascuna materia, e a tal fine esso può promuovere la formazione di Commissioni di studio alle quali possono essere chiamati anche i funzionari ritenuti in grado di portare un contributo efficace.

Così l'Istituto per svolgere più rapidamente la propria azione è ammesso a corrispondere direttamente con tutte le Amministrazioni dello Stato e potrà provvedere autonomamente allo svolgimento di tutte le pratiche di carattere così tecnico, come amministrativo e organizzare un proprio archivio anche per gli atti istituzionali.

Sono certo che le Amministrazioni statali, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti parastatali, vorranno agevolare nel miglior modo l'attuazione dell'ordinamento che il Governo ha ritenuto necessario di applicare in Italia e che io desidero sia realizzato entro il più breve tempo.

Spetta alle dette Amministrazioni di escogitare le modalità di carattere concreto per facilitare il compito dell'Istituto, di prestare la più fervida e cordiale collabora-

zione alle direttive dell'Istituto stesso ricordando come ho pubblicamente e solennemente affermato che tra le molte creazioni istituzionali del Regime Fascista quella delll'Istituto centrale di statistica è fra le più importanti.

Roma, addì 30 dicembre 1926 - Anno V

Il Capo del Governo, Primo Ministro: MUSSOLINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 30 dicembre 1926

Francia	87.89	New York	22.20
Svizzera	428.92	Dollaro Canadese	22.18
Londra	107.813	Oro	428.35
Olanda	8.90	Belgrado	39.50
Spagna	338.75	Budapest (pengo)	0.0312
Belgio	3.09	Albania (Franco oro)	429.25
Berlino (Marco oro)	5.29	Norvegia	5.65
Vienna (Schillinge)	3.14	Polonia (Sloty)	—
Praga	66.15	Rendita 3,50 %	64.10
Romania	11.125	Rendita 3,50 % (1902)	59.75
Russia (Cervonetz)	114 —	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	20.91	Consolidato 5 %	82.825
Peso argentino carta	9.20	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificati consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

Il signor Pasquale Coscia, quale sindaco del comune di Forenza, ove domicilia, a mezzo del ff. ufficiale giudiziario Michele Rendina della sezione distaccata di pretura di Forenza, debitamente autorizzato dal pretore di Palazzo San Gervasio, il giorno 11 novembre 1926 ha diffidato, ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, il signor Gaspare Cirenza fu Vitantonio, nella qualità di ex-tesoriere comunale di Forenza, ove domicilia, a restituire entro il termine di sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati consolidato 5 per cento n. 144913 di L. 13,000, n. 314511 di L. 15,000 e n. 357570 di lire 15,000, intestati al comune di Forenza, vincolati a favore del Ministero dell'economia nazionale, ai termini della circolare 15 agosto 1918, n. 671, sui tagli straordinari nei boschi soggetti a diritti di uso, ed ora indebitamente detenuti dal Cirenza, al quale erano stati consegnati per la sua carica di tesoriere comunale.

Si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal detto signor Pasquale Coscia nell'indicata qualità di sindaco del comune di Forenza.

Roma, 28 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità del personale del Ministero e degli Uffici ed Istituti da esso dipendenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, e per norma degli interessati si notifica che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero e delle Amministrazioni dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1926.

Roma, 29 dicembre 1926 - Anno V

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerata la comparsa della peste bubbonica in Lisbona (Portogallo);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Lisbona sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dall'Ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 21 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame. n. 39, dal 27 settembre al 3 ottobre 1926.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Arezzo	Arezzo	Cortona	B	—	1
Avellino	Ariano di Pugl.	Orsara di Pugl.	B	—	1
Bari d. Puglie	Altamura	Gioia del Colle	B	—	1
Id.	Bari	Acquaviva	O	—	1
Id.	Id.	Casamassima	B	—	1
Id.	Id.	Giovinazzo	B	—	1
Bergamo	Bergamo	Oltre il Colle	B	1	2
Id.	Id.	Serina	B	1	—
Brescia	Brescia	Mazzano	B	—	1
Id.	Verolanuova	Porzano	B	—	1
Catanzaro	Nicastro	Nicastro	O	—	1
Chieti (a)	Chieti	Chieti	O	—	1
Id.	Id.	Roccamontep.	S	—	1
Id.	Vasto	Celenza sul Tr.	B	—	1
Id.	Id.	Id.	Cp	—	1
Id.	Id.	Fresagrandinar.	B	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Firenze	Empoli	Empoli	B	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	E	—	1
Id.	Id.	Foggia	BCp	1	1
Id.	Id.	Ortanova	E	—	1
Id.	S. Severo	Apricena	Cp	—	1
Friuli	Udine	Udine	S	—	1
Lecce	Brindisi	S. Pancrazio S.	BCpO	—	1
Messina	Messina	Messina	B	—	1
Milano (a)	Lodi	Lodi	B	—	1
Novara	Vercelli	Balocco	B	—	1
Pavia	Mortara	Garlasco	B	1	—
Id.	Id.	Robbio	B	1	—
Id.	Id.	Vigevano	B	—	2
Potenza	Matera	S. Mauro Forte	Cp	1	—
Id.	Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Melfi	Melfi	O	1	—
Roma	Roma	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Id.	Rocca di Cave	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	4	1
Id.	Viterbo	Caprarola	B	—	1
Salerno	Campagna	Corleto Monfor.	O	—	1
Id.	Salerno	Giffoni Sei Cas.	O	—	1
Sassari	Sassari	Nulvi	B	—	1
Siena	Montepulciano	Castiglione d'O.	BO	—	2
Siracusa	Siracusa	Siracusa	B	—	1
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Id.	Taranto	B	—	1
Trento	Cavalese	Termeno	E	—	1
Trieste	Monfalcone	Slivia	S	—	1
Verona	Verona	Valeggio	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Montecchio M.	B	—	2
				15	44

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio sintomatico.			
Ancona	Ancona	Loreto	B	—	1
Cagliari	Oristano	Gonnostramatza	O	—	1
Chieti (a)	Chieti	S. Valentino	B	—	1
Palermo	Corleone	Contessa Entell.	B	—	1
Roma	Roma	Frascati	B	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	2	—
Trento	Merano	Mazia	B	—	1
Trieste	Postumia	S. Pietro d. Car.	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Santorso	B	—	1
				4	7
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Castelletto	B	—	1
Id.	Id.	Masio	B	1	1
Id.	Asti	Calosso	B	—	4
Id.	Id.	Dusino	B	1	1
Id.	Casale Monferr.	Borgo S. Mart.	B	—	1
Id.	Id.	Casale Monferr.	B	—	2
Id.	Id.	Occimiano	B	11	11
Id.	Tortona	Piovera	B	—	1
Id.	Id.	Viguzzolo	B	—	1
Ancona	Ancona	Fabriano	B	11	1
Aquila d. Abr.	Aquila	Aquila	BO	3	—
Id.	Id.	Bagno	B	10	40
Id.	Id.	Bussi	O	—	1
Id.	Id.	Camarda	B	12	5
Id.	Id.	Fagnano	BO	6	4
Id.	Id.	Fontecchio	B	46	—
Id.	Id.	Molina	B	10	—
Id.	Id.	Ocre	BO	10	6
Id.	Id.	Paganica	B	—	2
Id.	Id.	Poggio Picenze	BO	—	8
Id.	Id.	Roio Piano	B	—	5
Id.	Id.	S. Demetrio	B	4	3
Id.	Id.	S. Eusanio	B	1	3
Id.	Avezzano	Aielli	B	25	—
Id.	Id.	Avezzano	B	—	10
Id.	Id.	Balsorano	BCpO	3	—
Id.	Id.	Carsoli	B	5	10
Id.	Id.	Magliano	B	9	—
Id.	Id.	Massa d'Albe	B	1	5
Id.	Id.	Oricola	B	2	5
Id.	Id.	Scurcola	B	5	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	B	1	—
Id.	Id.	Amatrice	B	1	—
Id.	Id.	Borbona	B	1	—
Id.	Id.	Borgocollefeg.	BOS	45	—
Id.	Id.	Borgovelino	B	1	—
Id.	Id.	Cantalice	B	9	—
Id.	Id.	Cittaducale	BOS	52	1
Id.	Id.	Fiamignano	OS	4	20
Id.	Id.	Leonessa	BO	10	—
Id.	Id.	Lugnano	BO	37	6
Id.	Id.	Miciglano	BO	10	—
Id.	Id.	Pescasseroli	BO	9	2
Id.	Id.	Petrella Salto	BCpO	33	—
Id.	Id.	Posta	BO	10	4
Id.	Sulmona	Alfedena	B	2	—
Id.	Id.	Castel di Sangr.	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	Bibbiena	B	7	15
Id.	Id.	Bucine	B	—	2
Id.	Id.	Castel S. Nicc.	B	—	1
Id.	Id.	Chiusi in Cas.	B	—	7
Id.	Id.	Cortona	B	2	1
Id.	Id.	Marciano	B	1	—
Id.	Id.	Pieve S. Stefano	B	11	—
Id.	Id.	Poppi	B	5	6
Id.	Id.	Pratovecchio	B	—	3
Id.	Id.	Sansepolcro	B	—	2
Id.	Id.	Sestino	B	1	—
Id.	Id.	Stia	B	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquato del Tr.	B	5	2
Id.	Id.	Ascoli Piceno	B	1	1
Id.	Id.	Rocca di Fluv.	B	1	—
Id.	Id.	Venarotta	B	3	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Ariano di Pugl.	B	14	—
Id.	Id.	Monteleone	B	30	—
Id.	Id.	Zungoli	B	1	2
Id.	Avellino	Cervinara	B	—	1
Id.	Id.	Pietradefusi	B	—	1
Id.	Id.	S. Mart. V. C.	B	2	—
Id.	S. Angelo d. L.	Frigneto	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	8	—
Id.	Id.	Guardia Lomb.	B	5	—
Id.	Id.	Sturno	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	20	—
Bari d. Puglie	Bari	Turi	O	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	B	15	5
Id.	Id.	Chies d'Alpago	B	1	—
Id.	Id.	Cortina d'Amp.	B	5	—
Id.	Id.	La Valle	B	1	—
Id.	Id.	Limana	B	1	—
Id.	Id.	Mel	B	—	3
Id.	Id.	Ponte nelle Alpi	B	3	4
Id.	Feltre	Arsiè	B	15	1
Id.	Id.	Cesio	B	14	2
Id.	Id.	Feltre	B	1	1
Id.	Id.	Fonzaso	B	—	1
Id.	Id.	S. Gregorio	B	3	1
Id.	Id.	Santa Giustina	B	2	5
Id.	Id.	Sommacampag.	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Berzo S. Fermo	B	—	4
Id.	Id.	Piazzolo	B	1	—
Id.	Id.	S. Gallo	B	1	—
Id.	Clusone	Ardesio	B	3	—
Id.	Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Id.	Gandellino	B	1	1
Id.	Id.	Oltressenda Alta	B	2	—
Id.	Id.	Oltessenda Ba.	B	1	—
Id.	Treviglio	Cavenago	B	1	—
Bologna (a)	Bologna	Argelato	B	—	1
Id.	Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Id.	Castelfranco E.	B	2	—
Id.	Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Ozzano dell'Em.	B	—	2
Id.	Vergato	S. Bened. V. S.	B	—	1
Brescia	Brescia	Calcinato	B	3	—
Id.	Id.	Carpenedolo	B	3	1
Id.	Id.	Cizzago	B	1	—
Id.	Id.	Corsano	B	1	—
Id.	Id.	Iseo	B	2	—
Id.	Id.	Lonato	B	4	20
Id.	Id.	Lumezz. S. Seb.	B	—	1
Id.	Id.	Montirone	B	—	1
Id.	Id.	Ospitaletto	B	—	1
Brescia	Brescia	Rivoltella	B	1	—
Id.	Id.	Torbole Casagl.	B	1	1
Id.	Chiari	Acqualunga	B	—	1
Id.	Id.	Bornato	B	2	—
Id.	Id.	Chiari	B	3	1
Id.	Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	D	5	1
Id.	Verolanuova	S. Gervasio	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	S. Cataldo	B	6	3
Campobasso	Campobasso	Baranello	B	2	—
Id.	Id.	Busso	B	1	—
Id.	Id.	Campobasso	B	4	2
Id.	Id.	Fossalto	BS	—	1
Id.	Id.	Monacilioni	B	1	—
Id.	Id.	Riccia	BCOS	1	1
Id.	Id.	Ripalimosani	BOS	—	9
Id.	Id.	S. Elia a Pian.	BS	7	3
Id.	Id.	Sepino	BO	9	2
Id.	Isernia	Capracotta	B	2	—
Id.	Id.	Castel d. Giud.	B	4	—
Id.	Id.	Conca Casale	B	2	—
Id.	Id.	Forlì d. Sannio	B	6	—
Id.	Id.	Frosolone	B	1	—
Id.	Id.	Guardiaregia	B	3	—
Id.	Id.	Macchiagodena	B	—	2
Id.	Id.	Pozzilli	B	3	—
Id.	Id.	S. Pietro Avell.	B	2	—
Id.	Id.	S. Vincen. a V.	B	2	1
Id.	Id.	Sesto Campano	B	2	—
Id.	Larino	Bonefro	B	1	—
Id.	Id.	Larino	B	19	—
Id.	Id.	Montelongo	Cp	1	—
Id.	Id.	Montenero d. B.	BCOS	7	—
Id.	Id.	Portocannone	BCOS	3	—
Id.	Id.	S. Giacomo Sc.	S	1	—
Id.	Id.	S. Martino P.	BCOS	8	—
Caserta	Nola	Marigliano	B	—	1
Id.	Sora	Pontecorvo	B	—	3
Catanzaro	Catanzaro	Gagliato	B	—	2
Id.	Id.	Girifalco	B	—	1
Id.	Monteleone	Brognaturo	B	3	4
Id.	Id.	Simbario	B	2	1
Id.	Id.	Spadola	B	4	1
Id.	Nicastro	Maida	B	—	3
Id.	Id.	S. Pietro a M.	B	2	2
Chieti (a)	Chieti	Francavilla M.	B	—	1
Id.	Id.	Ripa Teatina	B	—	1
Id.	Id.	Villamagna	B	—	1
Id.	Lanciano	Colledimacine	B	—	6
Id.	Id.	Lanciano	B	—	1
Id.	Id.	Rosello	B	—	16
Id.	Id.	Torricella Pel.	B	—	2
Id.	Vasto	Atessa	B	—	1
Id.	Id.	Bomba	B	—	1
Id.	Id.	Cupello	B	—	7
Id.	Id.	Dogliola	B	—	1
Id.	Id.	Id.	Cp O	—	2
Id.	Id.	Fresagrandinar.	B	—	1
Id.	Id.	Lentella	B	—	2
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Palmoli	B	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Roccaspinalveti	B	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Tornareccio	Cp	—	1

Segue Afta epizootica

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Como	Civiglio	B	1	—
Id.	Id.	Como	B	1	—
Id.	Id.	Figino Serenza	B	1	—
Id.	Id.	Gera	B	2	—
Id.	Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Varese	Angera	B	7	—
Id.	Id.	Cadrezzate	B	5	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	2	—
Id.	Id.	Cunardo	B	1	—
Id.	Id.	Lisanza	B	7	1
Id.	Id.	Ranco	B	3	—
Id.	Id.	Taino	B	1	—
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara d. C.	B	2	—
Id.	Id.	S. Lorenzo Bell.	B	2	—
Id.	Paola	S. Lucido	B	1	—
Id.	Rossano	Vaccarizzo Alb.	B	1	—
Cremona	Crema	Romanengo	B	—	1
Cuneo	Saluzzo	Racconigi	B	—	4
Id.	Id.	Scarnafigi	B	—	1
Ferrara	Cento	Bondeno	B	1	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	2	2
Id.	Id.	Copparo	B	1	1
Id.	Id.	Ferrara	B	2	—
Firenze	Firenze	Casellina e Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Dicomano	B	1	—
Id.	Id.	Firenzuola	B	1	—
Id.	Id.	Greve	B	1	—
Id.	Id.	Londa	B	2	—
Id.	Id.	Marradi	B	1	3
Id.	Id.	Pelago	B	4	—
Id.	Id.	Reggello	B	1	1
Id.	Prato	Cantagallo	B	1	—
Fiume (*Carnar.*)	Fiume	Elsane	B	1	16
Id.	Id.	Primano	B	1	—
Foggia	S. Severo	Celenza Valfor.	BOS	5	6
Id.	Id.	Pietramontecor.	BCpS	3	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	S	3	2
Id.	Id.	S. Paolo di Civ.	O	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	3	—
Id.	Id.	Mercato Sarac.	B	1	—
Id.	Forlì	Forlì	B	12	—
Id.	Rimini	Verucchio	B	1	—
Id.	Rocca S. Casc.	Bagno di Rom.	B	3	—
Friuli	Gorizia	Monte Urabice	B	10	—
Id.	Id.	Podraga	B	1	5
Id.	Id.	S. Vito di Vip.	B	3	1
Id.	Gradisca	S. Lorenzo	B	2	—
Id.	Pordenone	Arzene	B	1	2
Id.	Id.	S. Mart. al Tag.	B	1	1
Id.	Udine	Codroipo	B	1	1
Id.	Id.	Lestizza	B	11	2
Id.	Id.	Mortegliano	B	15	1
Id.	Id.	Rivolto	B	—	1
Id.	Id.	Talmassons	B	3	5
Genova	Genova	Fontanigorda	B	1	—
Id.	Id.	Ronco	B	1	—
Id.	Id.	Rovegno	B	10	—
Id.	Chiavari	Sestri Ponente	B	1	—
Id.	Savona	Loano	B	—	1
Girgenti	Girgenti	Naro	B	—	1
Grosseto	Grosseto	Castell'Azzara	B	—	4
Id.	Id.	Castiglione P.	B	1	2
Id.	Id.	Castel d. Piano	B	1	—
Id.	Id.	Grosseto	B	12	1
Id.	Id.	Magliano in T.	B	6	—
Id.	Id.	Orbetello	B	9	1
Grosseto	Grosseto	Roccastrada	B	16	3
Id.	Id.	Sorano	B	6	1
Imperia	Imperia	Cosio	B	6	—
Id.	Id.	Pianavia	B	2	—
Id.	Id.	Vasia	B	7	—
Lecce	Lecce	Cutrofiano	B	1	1
Id.	Id.	Lecce	B	—	1
Livorno	Livorno	Livorno	B	3	—
Id.	Id.	Rosignano Mar.	B	1	—
Id.	Piombino	Campiglia Mar.	B	2	—
Id.	Id.	Cecina	B	1	—
Id.	Portoferraio	Campo nell'El.	B	1	—
Lucca	Castelnuovo G.	Careggine	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S. Romano	B	1	—
Id.	Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	1	1
Id.	Id.	Viareggio	B	—	1
Macerata	Macerata	Matelica	B	—	1
Id.	Id.	Pausola	B	2	—
Id.	Id.	Tolentino	B	4	—
Mantova	Mantova	Castel Goffredo	B	1	1
Id.	Id.	Castigl. d. Stiv.	B	—	2
Id.	Id.	Marmirolo	B	2	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	—	1
Id.	Id.	S. Giacomo S.	B	—	1
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	—	3
Id.	Pontremoli	Mulazzo	B	—	2
Messina	Castroreale	Tripi	O	2	—
Id.	Mistretta	Capizzi	O	1	—
Milano (*a*)	Abbiategrasso	Casorezzo	B	—	1
Id.	Lodi	Guardamiglio	B	—	3
Id.	Id.	S. Angelo Lod.	B	—	1
Id.	Milano	Carpiano	[illegible]	—	1
Id.	Monza	Cinisello	[illegible]	—	1
Modena	Mirandola	Finale nell'Em.	[illegible]	1	—
Id.	Id.	Mirandola	[illegible]	1	—
Id.	Id.	Novi di Modena	[illegible]	2	—
Id.	Modena	Castelvetro	[illegible]	1	—
Napoli	Casoria	Caivano	[illegible]	—	3
Id.	Id.	Castelnuovo	[illegible]	1	—
Id.	Napoli	Napoli	[illegible]	1	—
Novara	Novara	Galliate	[illegible]	—	2
Id.	Id.	Novara	B	—	1
Id.	Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Pallanza	Trobaso	B	—	1
Id.	Varallo	Campello Monti	B	—	1
Id.	Vercelli	Bianzè	B	—	1
Padova	Padova	Bagnoli	B	5	—
Id.	Id.	Curtarolo	B	1	—
Id.	Id.	Este	B	1	—
Id.	Id.	Maserà	B	—	1
Id.	Id.	Massanzago	B	—	3
Id.	Id.	Ospedaletto	B	—	1
Id.	Id.	Piombino Dese	B	1	4
Id.	Id.	Polverara	B	—	1
Id.	Id.	Rovolon	B	—	1
Id.	Id.	Vigodarzere	B	—	1
Id.	Id.	Villa del Conte	B	1	2
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Palermo	Corleone	Corleone	B	20	—
Id.	Id.	Id.	O	12	—
Id.	Palermo	Palermo	B	260	[illegible]
Id.	Id.	Id.	Cp	216	[illegible]
Id.	Termini Imer.	Montemaggiore	B	2	—
Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Parma	Borgo S. Donn.	Noceto	B	3	—
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	33	—
Id.	Id.	Soragna	B	—	1
Id.	Id.	Zibello	B	21	—
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	16	—
Id.	Id.	Compiano	B	2	—
Id.	Parma	Collecchio	B	—	2
Id.	Id.	Golese	B	—	2
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	—	10
Id.	Id.	Torrile	B	5	2
Pavia	Mortara	Ottobiano	B	1	—
Id.	Id.	Pieve del Cairo	B	—	2
Id.	Pavia	Fossarmato	B	1	—
Id.	Id.	Sannazzaro	B	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	B	3	1
Id.	Id.	Nocera Umbra	B	1	—
Id.	Orvieto	Orvieto	B	2	2
Id.	Perugia	Baschi	B	5	1
Id.	Id.	Castigl. d. Lago	B	19	8
Id.	Id.	Deruta	B	3	2
Id.	Id.	Marsciano	B	8	—
Id.	Id.	Perugia	B	9	1
Id.	Id.	Torgiano	B	4	—
Id.	Id.	Umbertide	B	1	—
Id.	Spoleto	Cascia	B	10	2
Id.	Id.	Spoleto	B	8	6
Id.	Terni	Arrone	B	6	2
Id.	Id.	Narni	B	15	3
Pesaro e Urbino	Pesaro	Candelara	B	—	1
Id.	Id.	Fano	B	2	—
Id.	Id.	Mondavio	B	1	—
Id.	Id.	Monteciccardo	B	1	3
Id.	Id.	Montemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	S. Loren. in C.	B	—	3
Id.	Id.	S. Angelo in L.	B	1	—
Id.	Id.	Serrungarina	B	1	—
Id.	Urbino	Cantiano	B	1	—
Id.	Id.	Maiolo	B	1	—
Id.	Id.	Mercatino Mar.	B	4	—
Id.	Id.	S. Leo	B	—	1
Id.	Id.	S. Agata Feltr.	B	2	—
Piacenza	Piacenza	Bobbio	B	—	2
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Ferriere	B	—	1
Id.	Id.	Gossolengo	B	4	1
Id.	Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	1	2
Id.	Id.	S. Giorgio Piac.	B	—	5
Pisa	Pisa	Cascina	B	1	1
Id.	S. Miniato	Palaia	B	1	—
Id.	Id.	S. Miniato	B	1	—
Pola (*Istria*)	Capodistria	Castelnuovo	B	4	13
Id.	Id.	Rozzo	B	24	1
Id.	Id.	Silun Mont'Aq.	B	12	13
Id.	Pisino	Bogliuno	B	13	17
Potenza	Lagonegro	Nemoli	B	3	—
Id.	Melfi	Rionero	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Id.	Potenza	Marsico Nuovo	B	2	—
Id.	Id.	Marsico Vetere	B	2	—
Ravenna	Faenza	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	—	2
Id.	Id.	Conselice	B	1	1
Id.	Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	5	1
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Ravenna	Ravenna	Ravenna	B	4	1
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Caulonia	B	3	1
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Ferruzzano	O	1	—
Id.	Id.	S. Agata di B.	B	2	—
Reggio nell'Em.	Guastalla	Reggiolo	B	1	—
Id.	Reggio nell'Em	Baiso	B	—	1
Id.	Id.	Cadelbosco	B	1	1
Id.	Id.	Carpineti	B	2	—
Id.	Id.	Castelnuovo M.	B	1	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	B	1	—
Id.	Id.	Civitavecchia	B	—	1
Id.	Id.	Monte Romano	B	1	—
Id.	Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Frosinone	Arnara	B	1	—
Id.	Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Rieti	Belmonte in S.	B	1	—
Id.	Id.	Collalto Sabino	B	1	—
Id.	Id.	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Greccio	B	1	—
Id.	Id.	Monteleone S.	B	1	—
Id.	Id.	Morro Reatino	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Nativo	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Id.	Rocca Sinibalda	B	1	—
Id.	Id.	Torricella in S.	B	1	—
Id.	Roma	Albano	B	1	—
Id.	Id.	Anzio	B	1	—
Id.	Id.	Ariccia	B	1	—
Id.	Id.	Canale Monter.	B	1	—
Id.	Id.	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto Laziale	B	—	1
Id.	Id.	Filacciano	B	1	—
Id.	Id.	Formello	B	1	—
Id.	Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Id.	Marino	B	1	—
Id.	Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Id.	Montorio Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Id.	Oriolo Romano	B	1	—
Id.	Id.	Palombara Sab.	B	1	—
Id.	Id.	Percile	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Riano	B	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	1	—
Id.	Id.	Saracinesco	B	1	—
Id.	Id.	Valinfreda	B	1	—
Id.	Id.	Vivaro Romano	B	1	—
Id.	Velletri	Bassiano	B	1	—
Id.	Id.	Labico	B	1	—
Id.	Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Viterbo	Arlena di Cast.	B	1	—
Id.	Id.	Barbarano Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Id.	Bieda	B	1	—
Id.	Id.	Canino	B	1	—
Id.	Id.	Capodimonte	B	1	—
Id.	Id.	Castel Cellesi	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Roma	Viterbo	Celleno	B	1	—
Id.	Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Id.	Civitella d'Agl.	B	1	—
Id.	Id.	Ischia di Castro	B	1	—
Id.	Id.	Montefiascone	B	1	—
Id.	Id.	Piansano	B	1	—
Id.	Id.	Proceno	B	1	—
Id.	Id.	Ronciglione	B	1	—
Id.	Id.	S. Michele T.	B	1	—
Id.	Id.	Tessennano	B	1	—
Id.	Id.	Veiano	B	1	—
Id.	Id.	Vetralla	B	1	—
Id.	Id.	Viterbo	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Bottrighe	B	1	—
Id.	Rovigo	Calto	B	1	—
Id.	Id.	Viladose	B	—	1
Salerno	Sala Consilina	Montesano M.	B	1	2
Id.	Id.	Padula	B	3	—
Id.	Id.	S. Arsenio	B	2	—
Id.	Salerno	Calvanico	B	1	—
Id.	Id.	Cava dei Tirr.	B	2	—
Id.	Id.	Nocera Super.	B	1	2
Id.	Id.	Pontecagnano	B	—	2
Siena	Montepulciano	Castiglione d'O.	B	1	—
Id.	Id.	Montepulciano	B	10	2
Id.	Id.	Pienza	B	—	4
Id.	Id.	Radicofani	B	2	—
Id.	Id.	Torrita	B	—	1
Id.	Id.	Trequanda	B	1	—
Id.	Siena	Colle Val d'El.	B	3	—
Id.	Id.	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Id.	Murlo	B	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni d'A.	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	2	—
Siracusa	Noto	Ferla	B	1	3
Id.	Id.	Id.	O	—	5
Id.	Id.	Id.	S	2	4
Id.	Id.	Noto	B	1	—
Id.	Ragusa	Comiso	B	1	—
Id.	Id.	Ragusa	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Albosaggia	B	2	—
Id.	Id.	Caiolo	B	1	—
Id.	Id.	Campodolcino	B	1	—
Id.	Id.	Castione Andav.	B	1	1
Id.	Id.	Faedo	B	—	2
Id.	Id.	Montagna	B	—	1
Id.	Id.	Piateda	B	1	1
Id.	Id.	Sernio	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	2	2
Id.	Id.	Teglio	B	1	1
Id.	Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Id.	Torre S. Maria	B	1	1
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Teramo	Penne	Basciano	B	1	—
Id.	Id.	Castiglione	BO	15	7
Id.	Id.	Civitella Casan.	O	3	1
Id.	Teramo	Montefino	B	2	—
Id.	Id.	Torricella Sic.	B	—	2
Torino	Ivrea	Bairo	B	1	—
Id.	Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Pinerolo	Cavour	B	3	—
Id.	Id.	Pinerolo	B	3	—
Id.	Id.	Virle Piemonte	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Torino	Torino	Andezeno	B	5	—
Id.	Id.	Avuglione Ver.	B	1	—
Id.	Id.	Baldissero Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Barbania	B	6	—
Id.	Id.	Bruino	B	1	—
Id.	Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	57	1
Id.	Id.	Carmagnola	B	36	9
Id.	Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Chivasso	B	1	—
Id.	Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Id.	La Loggia	B	4	—
Id.	Id.	Lemie	B	7	—
Id.	Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	2	—
Id.	Id.	Pecetto Torin.	B	2	—
Id.	Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Id.	Piobesi Torin.	B	—	18
Id.	Id.	Poirino	B	12	11
Id.	Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	Id.	Riva pr. Chieri	B	14	1
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	S. Raffaele	B	1	—
Id.	Id.	Vinovo	B	19	—
Trapani	Alcamo	Gibellina	B	1	—
Id.	Mazara d. Vallo	Salemi	B	4	—
Id.	Trapani	Pantelleria	B	1	—
Trento	Bolzano	Castelrotto	B	18	2
Id.	Id.	Funés	B	—	1
Id.	Id.	Méltina	B	23	1
Id.	Id.	Ortisei	B	1	—
Id.	Id.	Ponte all'Isarco	B	1	—
Id.	Id.	Renon	B	4	1
Id.	Id.	S. Genesio	B	15	1
Id.	Id.	S. Cristina	B	15	—
Id.	Id.	Sarentino	B	5	13
Id.	Id.	Selva	B	11	—
Id.	Id.	Terlano	B	2	—
Id.	Id.	Tiso	B	1	—
Id.	Id.	Valas	B	17	—
Id.	Borgo	Bieno	B	10	2
Id.	Id.	Borgo	B	3	—
Id.	Id.	Calceranica	B	—	1
Id.	Id.	Casotto	B	1	—
Id.	Id.	Castello Tesino	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo	B	5	—
Id.	Id.	Cinto Tesino	B	4	—
Id.	Id.	Ivano-Fracena	B	4	—
Id.	Id.	Lavarone	B	11	—
Id.	Id.	Levico	B	2	—
Id.	Id.	Luserna	B	10	—
Id.	Id.	Pieve Tesino	B	6	—
Id.	Id.	Roncegno	B	2	—
Id.	Id.	Strigno	B	1	—
Id.	Id.	Telve	B	1	—
Id.	Id.	Vigolo Vattaro	B	2	—
Id.	Bressanone	Badia	B	9	11
Id.	Id.	Brennero	B	11	1
Id.	Id.	Bressanone	B	—	1
Id.	Id.	Ceves	B	8	5
Id.	Id.	Colle Isarco	B	2	2
Id.	Id.	Eores	B	1	—
Id.	Id.	Fleres	B	3	2
Id.	Id.	Fundres	B	3	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Trento	Bressanone	La Valle	B	1	—
Id.	Id.	Maranza	B	1	1
Id.	Id.	Millan-S.	B	3	2
Id.	Id.	Mules	B	21	1
Id.	Id.	Prati	B	10	1
Id.	Id.	Racines	B	5	—
Id.	Id.	Sciaves	B	1	1
Id.	Id.	Spinga	B	1	1
Id.	Id.	Stilves	B	15	10
Id.	Id.	Telves	B	1	—
Id.	Id.	Terento	B	2	—
Id.	Id.	Trens	B	12	1
Id.	Id.	Valgiovo	B	1	4
Id.	Id.	Vandoies di S.	B	4	—
Id.	Id.	Vipiteno	B	5	2
Id.	Id.	Vizze	B	14	—
Id.	Cavalese	Cortina all'Ad.	B	—	8
Id.	Id.	Egna	B	14	8
Id.	Id.	Moena	B	3	—
Id.	Id.	Montagna	B	18	16
Id.	Id.	Salorno	B	1	11
Id.	Cles	Bolentina	B	1	—
Id.	Id.	Casez	B	2	—
Id.	Id.	Mezzana	B	1	—
Id.	Id.	Montes	B	1	—
Id.	Id.	Ossana	B	—	1
Id.	Id.	Proves	B	3	—
Id.	Id.	Rabbi	B	1	—
Id.	Merano	Andriano	B	4	—
Id.	Id.	Caines	B	1	—
Id.	Id.	Lana	B	—	1
Id.	Id.	Marlengo	B	2	—
Id.	Id.	Martello	B	1	—
Id.	Id.	Merano	B	6	5
Id.	Id.	Plaus	B	1	—
Id.	Id.	Postal	B	1	—
Id.	Id.	S. Leonardo	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	2	—
Id.	Id.	Scena	B	2	—
Id.	Id.	Ultimo	B	1	—
Id.	Id.	Varano	B	16	2
Id.	Riva	Riva	B	2	—
Id.	Rovereto	Ala	B	1	—
Id.	Id.	Besenello	B	2	1
Id.	Id.	Folgaria	B	28	19
Id.	Id.	Garniga	B	8	1
Id.	Id.	Lenzima	B	2	—
Id.	Id.	Noriglio	B	—	1
Id.	Id.	Pannone	B	2	—
Id.	Trento	Meano	B	—	1
Id.	Id.	Segonzano	B	1	—
Id.	Id.	Trento	B	—	1
Treviso	Treviso	Altivole	B	1	—
Id.	Id.	Asolo	B	5	4
Id.	Id.	Borso	B	4	2
Id.	Id.	Caerano S. M.	B	—	1
Id.	Id.	Carbonera	B	—	1
Id.	Id.	Casale sul Sili	B	—	2
Id.	Id.	Castelcucco	B	—	6
Id.	Id.	Castelfranco	B	2	4
Id.	Id.	Cavaso	B	4	1
Id.	Id.	Cessalto	B	1	—
Id.	Id.	Colle Umberto	B	—	1
Id.	Id.	Conegliano	B	1	1
Id.	Id.	Cordignano	B	—	1
Id.	Id.	Crespano	B	5	3
Treviso	Treviso	Crocetta	B	2	1
Id.	Id.	Farra di Soligo	B	—	3
Id.	Id.	Fonte	B	2	—
Id.	Id.	Gaiarine	B	1	—
Id.	Id.	Melma	B	—	2
Id.	Id.	Mogliano	B	1	1
Id.	Id.	Monastier	B	—	2
Id.	Id.	Monfumo	B	1	—
Id.	Id.	Montebelluna	B	5	1
Id.	Id.	Paderno	B	3	—
Id.	Id.	Paese	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano	B	—	1
Id.	Id.	Possagno	B	1	1
Id.	Id.	Povegliano	B	5	3
Id.	Id.	Resana	B	5	—
Id.	Id.	Roncade	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro di F.	B	2	—
Id.	Id.	Sernaglia	B	1	2
Id.	Id.	Susegana	B	—	1
Id.	Id.	Valdobbiadene	B	—	2
Id.	Id.	Vedelago	B	2	6
Id.	Id.	Vittorio Veneto	B	3	1
Id.	Id.	Volpago	B	1	1
Id.	Id.	Zero Branco	B	—	1
Venezia	Venezia	Camponogara	B	2	—
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	1	—
Id.	Id.	Fossalta	B	2	—
Id.	Id.	Marcon	B	—	1
Id.	Id.	Salzano	B	—	2
Id.	Id.	Scorzè	B	2	—
Id.	Id.	Spinea	B	1	—
Id.	Id.	Venezia	B	—	2
Verona	Verona	Affi	B	1	—
Id.	Id.	Arcole	B	—	4
Id.	Id.	Bevilacqua	B	1	1
Id.	Id.	Bosco Chiesan.	B	1	1
Id.	Id.	Brenzone	B	—	4
Id.	Id.	Breonio	B	—	10
Id.	Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Id.	Ca' di David	B	1	—
Id.	Id.	Casaleone	B	—	2
Id.	Id.	Castagnaro	B	1	—
Id.	Id.	Cazzano di Tr.	B	—	1
Id.	Id.	Cerea	B	—	1
Id.	Id.	Colognola Colli	B	—	1
Id.	Id.	Dolcè	B	2	—
Id.	Id.	Erbezzo	B	3	—
Id.	Id.	Illasi	B	1	1
Id.	Id.	Isola d. Scala	B	1	—
Id.	Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Id.	Lazise	B	1	1
Id.	Id.	Oppeano	B	2	3
Id.	Id.	Pastrengo	B	1	—
Id.	Id.	Ronco all'Adige	B	1	1
Id.	Id.	Salizzole	B	5	—
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	4	2
Id.	Id.	S. Giovanni Il.	B	1	—
Id.	Id.	S. Giovanni L.	B	—	1
Id.	Id.	Sanguinetto	B	1	—
Id.	Id.	S. Mart. B. A.	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria in S.	B	—	1
Id.	Id.	Selva di Progno	B	9	6
Id.	Id.	Sommacampag.	B	1	—
Id.	Id.	Torri del Ben.	B	—	1
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	1
Id.	Id.	Velo Veronese	B	5	3

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*.					
Verona	Verona	Verona	B	3	7
Id.	Id.	Vigasio	B	—	3
Id.	Id.	Villa Bartolom.	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca Ver.	B	2	1
Id.	Id.	Zevio	B	—	1
Id.	Id.	Zimella	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Barbarano	B	—	1
Id.	Id.	Bassano	B	1	—
Id.	Id.	Cassola	B	2	—
Id.	Id.	Isola Vicentina	B	1	—
Id.	Id.	Montegalda	B	1	—
Id.	Id.	Montegaldella	B	1	—
Id.	Id.	Recoaro	B	1	3
Id.	Id.	Roana	B	—	1
Id.	Id.	S. Germano	B	2	—
Id.	Id.	Torre di Quart.	B	4	1
Id.	Id.	Valdagno	B	5	1
Id.	Id.	Vallonara	B	1	—
				2718	976
Malattie infettive dei suini					
Aquila d. Abr.	Aquila	Navelli	S	1	—
Id.	Avezzano	Trasacco	S	3	1
Id.	Sulmona	Castel di Sang.	S	1	—
Id.	Id.	Pescocostanzo	S	2	—
Id.	Id.	Pratola Peligna	S	1	3
Id.	Id.	Rivisondoli	S	1	2
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	3	6
Id.	Id.	Cavriglia	S	—	3
Id.	Id.	Cortona	S	2	6
Id.	Id.	S. Giov. Valdar.	S	2	3
Id.	Id.	Terranova Br.	S	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli	Force	S	—	2
Id.	Fermo	Falerone	S	2	—
Id.	Id.	Fermo	S	3	—
Id.	Id.	Massa Fermana	S	3	—
Id.	Id.	Monteleone	S	5	2
Id.	Id.	Monte Vidon C.	S	3	—
Id.	Id.	S. Elpidio a M.	S	—	3
Id.	Id	Servigliano	S	12	3
Avellino	Ariano di Pugl.	Accadia	S	—	1
Id.	S. Angelo d. L.	Calitri	S	2	—
Id.	Id.	Nusco	S	1	—
Belluno	Feltre	Mel	S	—	1
Id.	Id.	Trichiana	S	—	1
Bologna (*a*)	Bologna	Castelmaggiore	S	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio d. P.	S	—	1
Chieti (*a*)	Chieti	Caramanico	S	—	1
Id.	Id.	Casalincontrada	S	—	3
Id.	Id.	Guardiagrele	S	—	2
Id.	Id.	Manoppello	S	—	2
Id.	Lanciano	Crecchio	S	—	1
Id.	Id.	Montenerodomo	S	—	3
Id.	Id.	Ortona a Mare	S	—	1
Id.	Vasto	Atessa	S	—	25
Id.	Id.	Paglieta	S	—	2
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara di C	S	3	2
Id.	Cosenza	Pedace	S	4	—
Id.	Id.	S. Fili	S	6	—
Id.	Id.	S. Vincenzo C.	S	5	—
Id.	Paola	S. Lucido	S	3	—
Id.	Rossano	S. Giorgio Alb.	S	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini*.					
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	S	2	—
Ferrara	Ferrara	Ferrara	S	24	20
Id.	Id.	Vigarano Main.	S	—	1
Fiume (*Carn.*)	Fiume	Fiume	S	1	2
Id.	Id.	Mattuglie	S	1	—
Foggia	Bovino	Colle S. Vito	S	3	1
Id.	Id.	Faeto	S	1	1
Forlì	Rimini	Monte Colombo	S	1	—
Friuli	Udine	Buia	S	—	1
Lucca	Lucca	Pescia	S	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	S	1	—
Id.	Id.	Uzzano	S	—	1
Macerata	Macerata	Monte S. Giusto	S	—	1
Id.	Id.	Monte S. Mart.	S	2	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	S	1	—
Id.	Id.	Castelbelforte	S	—	1
Id.	Id.	Curtatone	S	1	—
Modena	Modena	Modena	S	3	—
Napoli	Napoli	Napoli	S	1	1
Parma	Borgo S. Donn.	Polesine Parm.	S	1	—
Id.	Borgotaro	Compiano	S	1	—
Id.	Parma	Mezzani	S	1	—
Piacenza	Piacenza	Cadeo	S	1	—
Id.	Id.	Gragnano	S	—	1
Pisa	Pisa	Pisa	S	1	—
Pola (Istria)	Capodistria	Castelnuovo	S	—	3
Id.	Pola	Rovigno	S	—	7
Potenza	Lagonegro	Rotondella	S	1	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	S	3	—
Id.	Matera	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	S. Mauro Forte	S	1	—
Id.	Melfi	Forenza	S	2	—
Id.	Id.	Melfi	S	1	—
Id.	Potenza	Banzi	S	1	—
Id.	Id.	Genzano	S	4	—
Reggio n. Emil.	Reggio Emilia	Bibbiano	S	—	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	S	—	1
Roma	Rieti	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Id.	Greccio	S	1	—
Id.	Roma	Palestrina	S	1	—
Rovigo	Rovigo	S. Apollinare	S	8	—
Id.	Id.	Trecenta	S	2	—
Salerno	Salerno	Maiori	S	2	—
Id.	Id.	Minori	S	2	—
Id.	Id.	Pontecagnano	S	6	2
Id.	Id.	Ravello	S	2	4
Id.	Id.	Salerno	S	8	—
Sassari	Sassari	Nulvi	S	1	—
Siena	Montepulciano	Torrita	S	—	1
Id.	Siena	Gaiole	S	—	1
Id.	Id.	Poggibonsi	S	—	1
Id.	Id.	Sovicille	S	14	—
Teramo	Penne	Alanno	S	10	—
Id.	Id.	Castell. Adriat.	S	—	2
Id.	Id.	Civitella Casan	S	14	—
Id.	Id.	Penne	S	21	—
Id.	Teramo	Ancarano	S	2	—
Id.	Id.	Atri	S	12	—
Id.	Id.	Campli	S	6	—
Id.	Id.	Giulianova	S	6	10
Id.	Id.	Teramo	S	118	4
Torino	Ivrea	Mazzè	S	1	—
Id.	Torino	Casalborgone	S	—	1
Id.	Id.	S. Sebastiano	S	—	1
Trento	Bolzano	Bolzano	S	—	2
Id.	Rovereto	Villa Lagarina	S	—	4

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Trento	Trento	Mezzolombardo	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	6	—
Venezia	Venezia	S. Stino d. Liv.	S	1	—
Vicenza	Vicenza	Vicenza	S	—	5
				377	165

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Firenze	Pistoia	Larciano	E	—	1
Lecce	Lecce	Copertino	E	1	—
Modena	Modena	Prignano	E	—	1
Id.	Id.	Vignola	E	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	1
Parma	Parma	Parma	E	—	1
				1	5

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Forino	E	1	—
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	1	—
Id.	Id.	Ceglie d. Camp.	E	1	—
Id.	Barletta	Terlizzi	E	1	—
Foggia	Foggia	Foggia	E	1	—
Massa e Carrar.	Pontremoli	Bagnone	E	1	—
Messina	Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	3	—
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Id.	Terzigno	E	—	2
Id.	Napoli	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Cefalù	Collesano	E	2	—
Id.	Palermo	Palermo	E	232	3
Reggio d. Cal.	Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	1	—
Siracusa	Ragusa	Comiso	E	—	1
Spezia	Spezia	Arcole	E	1	—
				251	6

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	2
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Avellino	Avellino	Cervinara	B	—	1
Chieti (a)	Lanciano	Casoli	Cn	—	1
Id.	Id.	Villa S. Maria	Cn	—	1
Firenze	Empoli	Castel Fiorent	Cn	—	1
Foggia	S. Severo	Casalnuovo	Cn	1	—
Macerata	Macerata	Recanati	Cn	2	—
Mantova	Mantova	Rivarolo	Cn	—	1
Milano (a)	Milano	Milano	Cn	—	1
Modena	Modena	Nonantola	Cn	—	1
Id.	Id.	Prignano	Cn	—	1

Segue *Rabbia.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Casoria	Casandrino	Cn	—	2
Id.	Castellammare	Torre Annunz.	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	4	5
Id.	Id.	Torre d. Greco	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	16	5
Id.	Id.	Id.	Fl	1	—
Taranto	Taranto	Palagianello	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Gaiarine	Cn	—	1
Id.	Id.	Motta di Liven	Cn	—	1
Id.	Id.	Nervesa	Cn	—	1
Id.	Id.	Treviso	Cn	—	2
Verona	Verona	Minerbe	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Ambr. d. Val.	Cn	—	1
Vicenza	Vicenza	Vicenza	Cn	—	1
				26	33

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d Abr.	Aquila	Campotosto	O	1	—
Id.	Avezzano	Opi	O	1	—
Id.	Sulmona	Roccacasale	O	1	—
Avellino	Ariano d. Pugl.	Orsara d. Pug	O	—	1
Campobasso	Isernia	Castel d. Giud.	O	2	—
Foggia	Foggia	Lucera	O	1	—
Macerata	Camerino	Fiuminata	O	3	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Pola (Istria)	Pola	Pola	E	1	—
Roma	Roma	Vallepietra	O	1	—
Salerno	Campagna	Roscigno	O	1	—
				20	1

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibalda	O	1	—
Id.	Roma	Mazzano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Viterbo	Bieda	O	1	—
				5	—

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	Castel S. Niccol.	O	1	1
Id.	Id.	Poppi	O	—	1
Id.	Id.	Subbiano	O	1	—
Id.	Id.	Talla	O	—	2
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	O	1	—
Ferrara	Ferrara	Formignana	O	—	1
Firenze	Firenze	Marradi	O	—	1
Id.	Id.	S. Godenzo	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Castell'Azzara	O	—	1
Id.	Id.	Castigl. d. Pesc	O	4	—
Id.	Id.	Gavorrano	O	5	—
Id.	Id.	Grosesto	O	3	3
Id.	Id.	Roccastrada'	O	—	1
Livorno	Livorno	Collesalvetti	O	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Vaiuolo ovino.			
Lucca	Lucca	Pietrasanta	O	2	—
Massa e Carrar.	Massa	Fivizzano	O	1	—
Id.	Id.	Montignosa	O	1	—
Potenza	Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Id.	Colrleto	O	2	—
Id.	Id.	Palmira	O	1	—
Id.	Id.	Vaglio	O	1	2
Roma	Velletri	Artena	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	2	—
Salerno	Campagna	Corleto Monfor.	O	3	—
Id.	Id.	S. Ang. a Fas.	O	3	—
Id.	Sala Consilina	Montes. s. Marc.	O	2	3
Id.	Vallo d. Lucan	Piaggine Sopr.	O	4	—
Siena	Montepulciano	Castigl. d'Orcia	O	—	1
				40	18
		Aborto epizootico.			
Belluno	Belluno	Cortina d'Amp.	B	4	5
Modena	Modena	Formigine	B	1	—
				5	5
		Influenza del cavallo.			
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	E	1	—
		Tubercolosi bovina.			
Vicenza	Vicenza	Vicenza	B	—	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Colera dei polli.			
Foggia	Foggia	Cerignola	P	1	—
Macerata	Macerata	Monte S. Giusto	P	—	1
Piacenza	Piacenza	Rottofreno	P	—	1
Rovigo	Rovigo	S. Apol. c. Selv.	P	2	—
Id.	Id.	Villadose	P	3	—
				6	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	26	46	59
Carbonchio sintomatico	8	10	11
Afta epizootica	68	711	3694
Malattie infettive dei suini	36	111	542
Morva	5	6	6
Farcino criptococcico	11	19	257
Rabbia	15	25	59
Rogna	10	12	21
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	5	5
Vaiuolo ovino	12	28	58
Aborto epizootico	2	2	10
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	2
Colera dei polli	4	5	8

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*; Fl *felini*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma, 1926 — Stabilimento Poligrafico dello Stato